



AUTORITA' D'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N°6 "ALES SANDRINO"
Associazione degli Enti Locali per l'organizzazione del Servizio Idrico Integrato

CONFERENZA dell'A.to6 "ALESSANDRINO"

OGGETTO: Esame e approvazione determinazione tariffaria, anni 2016/2019 e Piano Economico Finanziario.

Adunanza del 31/05/2016

Verbale n°16/2016

Prot. N. 716 del 31/05/2016

L'anno duemilasedici il giorno trentuno del mese di maggio alle ore 10,00 nella Sala Riunioni dell'A.to6, convocati con avviso scritto del Signor Presidente dell'A.to6, prot. n° 674 in data 20/05/2016 si sono riuniti i Signori Componenti della Conferenza dell'A.to6 "Alessandrino".

Ente	Rappresentanza totale	Nominativo	Qualifica	Pres.	Ass.	Rappres.
a.t.o. Alessandrino	175.661	Rossa Maria Rita	Rappresentante	X		175.661
a.t.o. Acquese	53.595	Ghiazza Guido	Rappresentante		X	
a.t.o. Ovadese	90.854	Rapetti Giancarlo	Rappresentante		X	
a.t.o. Novese	94.350	Miloscio Domenico	Rappresentante	X		94.350
a.t.o. Tortonese	99.743	Luise Pierangelo	Rappresentante	X		99.743
U.M. 'dal Tobbio al Colma' e U.M. 'tra Langa e alto Monferrato'	48.585	Ravera Franco	Presidente	X		48.585
U.M. 'Suoi d'Aleramo'	33.962	Incerpi Nadia	Delegato	X		33.962
U.M. 'Langa Astigiana Val Bormida'	29.724	Spiota Ambrogio	Presidente		X	
U.M. 'Val Lemme'	14.222	Cassano Valerio	Presidente	X		14.222
U.M. 'Valli Borbera e Spinti'	20.139	Barbieri Silvio	Presidente	X		20.139
U.M. 'Terre Alte'	42.816	Mandirola Roberto	Delegato	X		42.816
C.M. Terre del Giarolo	28.338	Rossini Cesare Italo	Commissario	X		28.338
C.M. Appennino Aleramico	18.010	Caviglia Paolo	Commissario		X	
Provincia Alessandria	240.092	Rava Lino	Delegato	X		240.092
Provincia Asti	9.908	Marengo Angelo	Delegato	X		9.908
TOTALE	1.000.000			11	4	807.816

Presiede la seduta Lino Rava, Presidente dell'Autorità d'Ambito N° 6 "Alessandrino".

Partecipa alla Conferenza e redige il presente verbale, il Dott. Renzo Tamburelli, Direttore dell'Autorità d'Ambito n°6 "Alessandrino".

Relaziona il Sig. Presidente

visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 recante "Norme in materia ambientale" che dispone che gli Enti Locali debbano organizzare il Servizio Idrico Integrato nelle forme e nei modi di cui al D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

vista la Legge Regionale 20 gennaio 1997 n° 13 "Delimitazione degli Ambiti Territoriali Ottimali per l'organizzazione del Servizio Idrico Integrato e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra gli Enti Locali ai sensi della Legge 05/01/1994 n° 36 e successive modifiche ed integrazioni. Indirizzo e coordinamento dei soggetti istituzionali in materia di risorse idriche";

vista la Legge Regionale 24 maggio 2012 n. 7 "Disposizioni in materia di servizio idrico integrato e di gestione integrata dei rifiuti urbani" che ha confermato in capo agli enti locali, ai sensi dell'art. 142 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, le funzioni di organizzazione del servizio idrico integrato;

vista la Convenzione istitutiva dell'Autorità d'Ambito per l'organizzazione del servizio idrico integrato, approvata e sottoscritta da parte di tutti gli Enti Locali costituenti l'A.T.O. 6 "Alessandrino";

vista la Deliberazione della Conferenza dell'A.to6 n. 36/148207 del 02/12/2004 ad oggetto "*Approvazione modello organizzativo ed affidamento della gestione del SII nell'ATO 6 "Alessandrino", con la quale si è provveduto all'affidamento della gestione del SII nell'intero ATO*";

visto il decreto legge 13 maggio 2011 n. 70, convertito dalla legge 12 luglio 2011 n. 106, recante: "*Prime disposizioni urgenti per l'economia*."

visto il decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, recante: "*Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici*" ed in particolare l'articolo 21, commi 13 e 19, che ha trasferito all'AEGGSI "*le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici*", precisando che tali funzioni "*vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all'Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481*";

visto l'art. 154, comma 1, del d.lgs. 152/2006, come modificato dal D.P.R. 116/11, che prevede: "*La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato ed è determinata tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell'entità dei costi di gestione delle opere, e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia, nonché di una quota parte dei costi di funzionamento dell'Autorità d'ambito, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio secondo il principio del recupero dei costi e secondo il principio "chi inquina paga". Tutte le quote della tariffa del servizio idrico integrato hanno natura di corrispettivo*";

visto l'art. 10, comma 14 del decreto legge 13 maggio 2011 n. 70, convertito dalla legge 12 luglio 2011 n. 106 che prevede: "*L'Agenzia ... [ora l'Autorità] predispone il metodo tariffario per la determinazione, con riguardo a ciascuna delle quote in cui tale corrispettivo si articola, della tariffa del servizio idrico integrato, sulla base della valutazione dei costi e dei benefici dell'utilizzo delle risorse idriche e tenendo*

conto, in conformità ai principi sanciti dalla normativa comunitaria, sia del costo finanziario della fornitura del servizio che dei relativi costi ambientali e delle risorse, affinché siano pienamente attuati il principio del recupero dei costi ed il principio «chi inquina paga»»;

visto l'articolo 3, comma 1, del D.P.C.M. 20 luglio 2012 che specifica che l'AEGGSI:

- “c) definisce le componenti di costo - inclusi i costi finanziari degli investimenti e della gestione - per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali, per i vari settori di impiego, ...*
- d) predispone e rivede periodicamente il metodo tariffario per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali, di cui alla precedente lettera c) sulla base del riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio sostenuti dai gestori, prevedendo forme di tutela per le categorie di utenza in condizioni economico sociali disagiate, individuate dalla legge e fissa, altresì, le relative modalità di revisione periodica, vigilando sull'applicazione delle tariffe;*
- f) approva le tariffe del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali, proposte dal soggetto competente sulla base del piano di ambito di cui all'art. 149 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 152, impartendo, a pena d'inefficacia prescrizioni. In caso di inadempienza, o su istanza delle amministrazioni e delle parti interessate, l'Autorità (..) intima l'osservanza degli obblighi entro trenta giorni decorsi i quali, fatto salvo l'eventuale esercizio del potere sanzionatorio, provvede in ogni caso alla determinazione in via provvisoria delle tariffe sulla base delle informazioni disponibili, comunque in un'ottica di tutela degli utenti”;*

vista la Deliberazione della Conferenza dell'A.ato6 n. 13/2014 del 31/03/2014 ad oggetto “*Approvazione della Relazione sull'istruttoria per la definizione della tariffa del SII secondo metodologia MTI e conseguenti valori tariffari, anno 2014, anno 2015 e Piano Economico Finanziario PEF anni 2014/2022*”

vista la deliberazione 28 dicembre 2015 664/2015/R/IDR dell'AEEGSI ad oggetto: “*Approvazione del Metodo Tariffario Idrico per il secondo periodo regolatorio MTI-2*”, con la quale l'Autorità ha approvato il Metodo Tariffario Idrico per la determinazione delle tariffe del SII per gli anni 2016-2019;

visti, in particolare, le seguenti disposizioni previste dalla predetta Deliberazione 664/2015/R/IDR, art. 6 commi 1,2,3:

- 6.1 La regolazione per schemi regolatori declinata nell'Allegato A alla presente deliberazione è applicata attraverso la definizione di uno specifico schema regolatorio, corrispondente all'insieme degli atti necessari alla predisposizione tariffaria, che l'Ente di governo dell'ambito o altro soggetto competente propone all'Autorità ai fini della relativa approvazione.*

- 6.2 L'Ente di governo dell'ambito o altro soggetto competente adotta il pertinente schema regolatorio, composto dall'aggiornamento dei seguenti atti:
- a) il Programma degli Interventi (PdI), che specifica le criticità riscontrate sul relativo territorio, gli obiettivi che si intendono perseguire in risposta alle predette criticità, nonché la puntuale indicazione degli interventi per il periodo 2016-2019, riportando, per l'eventuale periodo residuo fino alla scadenza dell'affidamento, le informazioni necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché al soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza, ai sensi di quanto previsto dell'art. 149, comma 3, del d.lgs.152/06;
 - b) il Piano Economico-Finanziario (PEF), che ai fini della presente deliberazione rileva limitatamente al Piano tariffario, al Conto economico e al Rendiconto finanziario, redatti in base all'Allegato A, e prevede con cadenza annuale per tutto il periodo di affidamento, l'andamento dei costi di gestione e di investimento, nonché la previsione annuale dei proventi da tariffa con esplicitati i connessi valori del moltiplicatore tariffario di cui al comma 3.1 e del vincolo ai ricavi del gestore;
 - c) la convenzione di gestione, contenente le modifiche necessarie a recepire la disciplina introdotta con il presente provvedimento.
- 6.3 Nell'ambito della redazione degli atti di cui al precedente comma, l'Ente di governo dell'ambito o altro soggetto competente, una volta individuato il rapporto tra il fabbisogno di investimenti dal 2016 al 2019 ed il valore delle infrastrutture esistenti, nonché i costi operativi aggiuntivi associati alla presenza di variazioni negli obiettivi o nelle attività del gestore ad obiettivi specifici, seleziona le regole di determinazione tariffaria applicabili nel pertinente schema regolatorio ai sensi di quanto previsto dall'Articolo 9 e dall'Articolo 10 dell'Allegato A.

visto l'articolo 7 della Deliberazione 664/2015/R/IDR che prevede:

- 7.1 La tariffa è predisposta dagli Enti di governo dell'ambito o dagli altri soggetti competenti individuati con legge regionale, come definiti nell'Allegato A della presente deliberazione, sulla base della metodologia di cui al precedente Articolo 6 e dei dati già inviati nell'ambito dei procedimenti di raccolta dati disposti contestualmente alla deliberazione 643/2013/R/IDR (recante il MTI), come aggiornati ai sensi del successivo comma 7.2. A tal fine gli Enti di governo dell'ambito validano le informazioni fornite dai gestori e le integrano o le modificano secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio.
- 7.2 La determinazione delle tariffe per l'anno 2016 si basa sui dati raccolti ai sensi del precedente metodo MTI, aggiornati con i dati di bilancio relativi all'anno 2014 o, in mancanza, con quelli dell'ultimo bilancio disponibile, trasmessi nelle modalità previste. Per la determinazione delle tariffe per gli anni 2017, 2018 e 2019, invece, i dati utilizzati saranno aggiornati, in sede di prima approvazione, con i dati di bilancio o di preconsuntivo relativi all'anno 2015 o, in mancanza, con quelli dell'ultimo bilancio disponibile, salvo le componenti per le quali è esplicitamente ammesso un dato stimato. In sede di aggiornamento biennale di cui al successivo comma 8.1, le componenti saranno riallineate ai dati di bilancio dell'anno (a-2).
- 7.3 Entro il 30 aprile 2016, l'Ente di governo dell'ambito o altro soggetto competente:

- a) definisce gli obiettivi e, acquisita la proposta del gestore riguardo agli interventi necessari al relativo conseguimento, aggiorna il Programma degli Interventi di cui al comma 6.2;
 - b) predispone la tariffa per il secondo periodo regolatorio 2016-2019 nell'osservanza del metodo di cui all'Allegato A alla presente deliberazione;
 - c) redige coerentemente - ed adotta con proprio atto deliberativo di approvazione - l'aggiornamento del Piano Economico-Finanziario (fino al termine dell'affidamento) che preveda, ai sensi dell'art. 149, comma 4, del d.lgs.152/06, "il raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario e, in ogni caso, il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati";
 - d) ai fini dell'approvazione da parte dell'Autorità, trasmette lo schema regolatorio di cui all'Articolo 6, inviando:
 - i. il Programma degli Interventi, come disciplinato al comma 6.2;
 - ii. il Piano Economico-Finanziario, che, secondo quanto previsto al comma 6.2, esplicita il vincolo ai ricavi del gestore e il moltiplicatore tariffario teta (θ) che ciascun gestore dovrà applicare in ciascun ambito per le singole annualità del periodo 2016-2019, fatta salva la possibilità di eventuali aggiornamenti;
 - iii. la convenzione di gestione, contenente le modifiche necessarie a recepire la disciplina introdotta con il presente provvedimento secondo quanto previsto al comma 6.2;
 - iv. una relazione di accompagnamento che ripercorra la metodologia applicata,
 - v. l'atto o gli atti deliberativi di predisposizione tariffaria ovvero di approvazione dell'aggiornamento del piano economico-finanziario;
 - vi. l'aggiornamento, ai sensi del precedente comma 7.2, dei dati necessari, forniti nel formato richiesto dall'Autorità.
- 7.4 Entro i successivi 90 giorni, l'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori integrazioni, approva le proposte tariffarie ai sensi dell'articolo 154, comma 4 del d.lgs. 152/06.
- 7.5 Ove il termine di cui al precedente comma 7.3 decorra inutilmente il soggetto gestore trasmette all'Ente di governo dell'ambito o altro soggetto competente istanza di aggiornamento tariffario recante lo schema regolatorio, redatto conformemente ai criteri del presente provvedimento e ne dà comunicazione all'Autorità.
- 7.6 L'Autorità, ricevuta la comunicazione di cui al precedente comma, diffida gli Enti di governo dell'ambito o gli altri soggetti competenti ad adempiere entro i successivi 30 giorni. Decorso il termine di cui al periodo precedente, l'istanza di cui al comma 7.5, intendendosi accolta dall'Ente di governo dell'ambito o dal citato soggetto competente per effetto di quanto già previsto dall'art. 20 della legge 7 agosto 1990 n. 241, è trasmessa all'Autorità ai fini della sua valutazione ed approvazione entro i successivi 90 giorni.
- 7.7 Laddove a seguito di accorpamento tra gestioni, un unico gestore serva una pluralità di ATO, la relativa predisposizione tariffaria, opportunamente ripartita in sezioni, è trasmessa, per quanto di competenza, ai diversi Enti di governo dell'ambito; si applica quanto previsto al precedente comma 7.6.
- 7.8 Laddove ricorrano le seguenti casistiche:
- a) il gestore non fornisca, in tutto o in parte, i dati richiesti, nel formato indicato dall'Autorità;
 - b) il gestore non fornisca, in tutto o in parte, le fonti contabili obbligatorie che certificano gli elementi di costo e investimento indicati;

c) il gestore non fornisca la modulistica richiesta, o la fornisca non corredata dalla sottoscrizione del legale rappresentante;

d) risulti che il gestore ha indicato elementi di costo o di investimento superiori a quelli indicati nelle fonti contabili obbligatorie;

e in ogni caso laddove non si disponga degli atti, dei dati e delle informazioni necessarie alla determinazione tariffaria, la tariffa verrà determinata d'ufficio ponendo il moltiplicatore tariffario teta (ϑ) pari a 0,9 finché perdurano tali casistiche. In tali casi, la tariffa calcolata in base all'Allegato A alla presente deliberazione, produce effetti a partire dal momento in cui sono rese disponibili le informazioni necessarie alla definizione della medesima ritenute conformi alle disposizioni vigenti da parte dell'Autorità.

7.9 Nel caso di gestioni interessate da procedure di affidamento già avviate dall'Ente di governo dell'ambito ai sensi delle norme vigenti, le somme corrispondenti alla differenza tra le tariffe applicate agli utenti e i valori del moltiplicatore tariffario determinato d'ufficio, dovranno essere accantonate, presso i soggetti competenti, a sostegno del processo di convergenza gestionale e tariffaria.

7.10 Laddove l'Ente di governo dell'ambito rimanga inerte, ai sensi del comma 7.5, la quota parte dei costi di funzionamento dell'Ente di governo dell'ambito medesimo di cui all'art. 154, comma 1, del d.lgs. 152/06, con riferimento all'annualità 2016 è posta pari a zero. In sede di aggiornamento biennale o di revisione infra periodo, i medesimi costi di funzionamento saranno posti pari a zero per tutto il periodo in cui perduri l'inerzia dell'Ente di governo dell'ambito

dato atto quindi che, in applicazione della normativa citata, compete all'Autorità d'Ambito n. 6 "Alessandrino" predisporre la tariffa del servizio idrico integrato per gli anni 2016-20195, sulla base della metodologia prevista dalla deliberazione 664/2015/R/IDR dell'AEEGSI e dei dati inviati dai gestori nell'ambito del procedimento di raccolta dati;

visto l'articolo 10 della Delibera 664/2015/R/IDR dell'AEEGSI "Casi di esclusione dall'aggiornamento tariffario" cita testualmente :

"sono esclusi dall'aggiornamento tariffario i gestori diversi dal gestore d'ambito, cessati ex lege, che esercitano il servizio in assenza di un titolo giuridico conforme alla disciplina pro tempore vigente, in violazione di quanto previsto dall'art. 172 del d.lgs. 152/06, come individuati tramite ricognizione svolta dagli Enti di governo dell'ambito o dagli altri soggetti competenti e trasmessa all'Autorità."

rilevato che gli Uffici dell'ATO6 si sono costituiti parte diligente verso il sistema gestionale mediante una rilevante attività di specificazione e chiarimento dei contenuti della nuova metodologia e dei conseguenti obblighi di trasmissione dati da parte dei gestori, in particolare realizzando incontri divulgativi e formativi con tutti i Gestori; nel corso di tali riunioni sono stati puntualmente esaminati tutti i dati trasmessi, formulate richieste di specificazione, forniti chiarimenti e/o integrazioni documentali;

Vista la Deliberazione dell'Ato6 n. 10/2016 del 22/03/2016 ad oggetto "Approvazione quadro riepilogativo delle gestioni in economia nell'A.ato6" ed il relativo allegato, con la quale venivano individuati quali soggetti legittimati alla gestione del SII nell'ATO6 le seguenti società:

- AMAG Spa
- Gestione Acqua Spa
- Comuni Riuniti Belforte Monferrato srl;
- Società Acque Potabili Spa (limitatamente ai comuni di Ovada e Strevi).

Considerato che nella determinazione tariffarie per gli anni 2012-2015 questa A.ato6 si era avvalsa dell'opportunità di definire una tariffa unica per tutti i soggetti operanti nel territorio dell'ATO6 inclusi il Consorzio Depurazione della Valle dell'Orba e la Società ZireteGas srl che, ad oggi, in base alla Deliberazione A.ato6 n.10/2016 non sono legittimati da alcun titolo riconosciuto da questa A.ato6;

Ritenuto quindi opportuno escludere dal gestore virtuale d'ambito a cui applicare la nuova determinazione tariffaria il Consorzio Depurazione della Valle dell'Orba e la Società ZireteGas srl, rimandando a successiva eventuale valutazione la possibilità di definire una tariffa specifica per questi operatori;

considerato quindi che, analogamente con quanto già fatto per la determinazione delle tariffe degli anni precedenti, al fine di non disperdere i risultati conseguiti dal processo di aggregazione gestionale e tariffaria, avviato a partire dalla costituzione dell'Autorità d'Ambito, che ha permesso l'applicazione di una tariffa unica su tutto il territorio, questa Ato6 ha ritenuto di avvalersi di quanto previsto dall'articolo 7 dell'Allegato A alla deliberazione dell'AEEGSI n. 664/2015, definendo un moltiplicatore unico d'Ambito da applicare ai gestori del SII legittimati;

rilevato che tale ipotesi di moltiplicatore tariffario unico per tutto l'Ambito consente di mantenere un'unica tariffa per gli utenti in luogo di possibili e non facilmente comprensibili scostamenti tariffari tra i diversi Comuni/Gestori;

rilevato inoltre che al proposito i Gestori non hanno formalizzato alcuna obiezione ostativa e che tale ipotesi di moltiplicatore tariffario unico per tutto l'ATO;

considerato che la definizione di un moltiplicatore tariffario unico per tutto l'ATO non modifica le preesistenti condizioni di affidamento e/o di gestione in quanto già disposte su una uguale tariffa, ferma restando la possibilità di definire direttamente tra le parti eventuali congruagli;

rilevato che, in considerazione di quanto sopra, si è provveduto alla definizione delle variabili economiche e di scala riferite al complesso delle gestioni, al netto delle transazioni tra i medesimi gestori, tramite la predisposizione di un consolidato come aggregazione dei dati pervenuti dai singoli gestori nell'ambito del procedimento di raccolta dati;

rilevato che per rendere comparabili i dati di Piano con quelli della gestione effettiva si è proceduto a ridurre i dati di previsione di un coefficiente che tenesse conto della popolazione realmente gestita mediato con i Volumi effettivamente fatturati;

vista la deliberazione della Conferenza dell'A.ato6 in data odierna, con la quale è stato approvato il Piano degli investimenti PDI e con la quale, relativamente

all'individuazione della quota di FONI da destinare a nuovi investimenti, per l'anno 2014 sono stati individuati tutti gli interventi previsti puntualmente nel PDI come prioritari;

visto l'art. 20 comma 5 dell'Allegato A della Deliberazione AEEGSI 664 del 28/12/2015, che prevede che *“In ciascun anno $a=(2016, 2017, 2018, 2019)$, il soggetto competente determina l'importo della componente tariffaria riscossa a titolo di eccedenza del costo per l'uso delle infrastrutture degli Enti locali $\Delta CUIT_{FONI}$ nei limiti della componente $\Delta CUIT$, calcolata secondo quanto previsto al comma 19.1“;*

vista la Deliberazione n. 29/2014 del 15/12/2014 ad oggetto *“Approvazione progetto Caditoie”*, con la quale si approva il *“Progetto ATO6 per la pulizia delle caditoie stradali”* con la quale l'Ufficio ha provveduto a definire il costo del servizio di pulizia delle caditoie a livello d'Ambito;

Ritenuto che sia necessario prevedere un periodo utile al gestore per organizzare in modo proficuo il nuovo servizio di pulizia delle caditoie, per cui appare ragionevole imputare i costi del servizio (circa 1.000.000 Euro) a partire dall'anno 2017;

vista *“Relazione di accompagnamento per la definizione della tariffa del SII secondo metodologia MTI-2 e conseguenti valori tariffari anni 2016/2019”*, redatta dall'Ufficio ed allegata quale parte integrante della presente Deliberazione, con la quale l'Ufficio ha provveduto, sulla scorta degli assunti di cui ai precedenti punti, alla verifica ed alla validazione dei dati nonché al calcolo delle variazioni tariffarie e delle altre variabili economiche finanziarie previste dal nuovo metodo di calcolo;

considerato che

- il rapporto ω tra gli investimenti in autofinanziamento nel quadriennio 2016/2019 previsti dal PDI approvato e il valore dei cespiti gestiti calcolato secondo la metodologia MTI-2 è inferiore a 0.5;
- in relazione all'allargamento del perimetro gestionale ai nuovi Comuni è stato necessario ridefinire i costi operativi endogeni tenendo in conto dei nuovi costi per la gestione dei comuni nuovi;
- in conseguenza di quanto sopra lo schema regolatorio applicato è quello relativo al Quadrante III previsto all'articolo 9 dell'Allegato A alla Deliberazione AEEGSI 664/2015;

considerato che per distribuire gli aumenti tariffari in modo omogeneo nel periodo regolatorio appare opportuno effettuare le seguenti scelte previste dalla metodologia MTI-2:

- distribuire i conguagli R_{C2016} relativi al 2014 sugli anni 2016-2017;
- distribuire i conguagli R_{C2017} relativi agli anni 2013 e 2015 sugli anni 2017-2019;
- ridurre la componente $\Delta CUIT$ del $FONI_{2016}$ di 850.000 Euro;
- ridurre la componente $\Delta CUIT$ del $FONI_{2017}$ di 900.000 Euro;

considerato che a seguito delle precedenti ipotesi sono determinate le seguenti grandezze che determinano il moltiplicatore tariffario per il periodo regolatorio 2016-2019:

	2016	2017	2018	2019
VRG ^a	48.909.130	51.002.456	50.275.850	50.518.905
Capex ^a	7.539.886	7.055.009	7.141.103	7.258.578
FoNI ^a	4.190.035	4.305.410	5.321.146	5.405.252
Opex ^a	30.395.184	31.327.660	31.324.649	31.324.649
ERC ^a	4.832.651	4.804.466	4.804.359	4.804.359
Rc _{TOT} ^a	1.951.374	3.509.911	1.684.594	1.726.068
g ^a	1,061	1,107	1,091	1,096
variazione rispetto all'anno precedente	6,13%	4,28%	-1,42%	0,48%

tutto ciò premesso e considerato;

dato atto che i componenti la Conferenza sono presenti in numero legale per poter validamente deliberare, come previsto dall'art. 8 comma 6 della Convenzione;

LA CONFERENZA dell'A.ato6 "ALESSANDRINO"

a voti favorevoli espressi con votazione palese corrispondenti a quote 736.662/1.000.000 e voti astenuti corrispondenti a quote 42.816 (Mandirola) e 28.338 (Rossini)

DELIBERA

1) **Approvare** la "Relazione di accompagnamento per la definizione della tariffa del SII secondo metodologia MTI-2 e conseguenti valori tariffari anni 2016/2019", redatta dall'Ufficio ed allegata quale parte integrante della presente Deliberazione con la quale l'Ufficio ha provveduto alla verifica ed alla validazione dei dati nonché al calcolo delle variazioni tariffarie e delle altre variabili economiche finanziarie previste dal nuovo metodo di calcolo.

2) **Approvare** di conseguenza per gli anni 2016-2019 i seguenti valori:

	2016	2017	2018	2019
VRG ^a	48.909.130	51.002.456	50.275.850	50.518.905
g ^a	1,061	1,107	1,091	1,096
variazione rispetto all'anno precedente	6,13%	4,28%	-1,42%	0,48%

3) **Rimandare** a successivi provvedimenti l'approvazione del moltiplicatore tariffario per gli anni 2016/2019 dei grossisti e degli altri soggetti di cui alla

Deliberazione dell'EGATO6 n. 10/2016 del 22/03/2016, anche a seguito delle eventuali determinazioni regionali in merito.

- 4) **Riservarsi** di ridefinire i moltiplicatori tariffari per l'anno 2018-2019 a seguito della trasmissione da parte dei Gestori dei dati relativi alle annualità 2015-2016, nonché di eventuali nuovi coefficienti di calcolo disposti da AEEGSI.
- 5) **Approvare** il relativo Piano Economico Finanziario anni 2016/2022 contenuto nella relazione di cui al punto 1.
- 6) **Disporre** la trasmissione della presente deliberazione e della documentazione suddetta all'AEEGSI per le determinazioni di competenza.
- 7) **Disporre** la trasmissione della presente deliberazione e della documentazione suddetta alla Regione Piemonte per eventuali valutazioni di competenza.
- 8) **Trasmettere** la presente Deliberazione e la documentazione suddetta ai Gestori dell' Autorità d'Ambito n. 6.
- 9) Considerato che occorre tempestivamente comunicare all'AEEGSI quanto determinato, dichiarare il presente provvedimento, con votazione unanime e separata, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
- 10) Copia del presente provvedimento sarà pubblicata, ai sensi dell'art. 10 della Convenzione di Cooperazione, per quindici giorni consecutivi, all'Albo Pretorio informatico dell'A.ato6.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente dell'A.ato6
f.to Lino Rava

Il Direttore dell'A.ato 6
f.to Dott. Renzo Tamburelli

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Alessandria, lì

Il Direttore dell'A.ato6
f.to Dott. Renzo Tamburelli
